

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OndaLibera"

TITOLO I Denominazione – Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché 1 e seguenti D. P. R. 10.02.2000 n. 361, è costituita, con sede in Marzocca (AN), Via Caprera n. 3, un'associazione che assume la denominazione di "Associazione Culturale OndaLibera". L'Assemblea sociale può disporre la variazione della sede, purché rimanga nel comune di Senigallia e senza che ciò comporti necessariamente la modifica del presente statuto.

TITOLO II Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è un centro a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per promuovere, sostenere, coordinare attività culturali, di aggregazione, attività sportive e di sviluppo del territorio. L'Associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 3

L'Associazione si propone di:

- a) Organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell'attività dell'Associazione;
- b) Organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite a carattere culturale, corsi di formazione, manifestazioni di beneficenza, rassegne;
- c) Attivare collaborazioni con enti pubblici e privati sui temi inerenti lo scopo sociale;
- d) Partecipare a progetti, concorsi e altre iniziative sui temi inerenti lo scopo sociale e/ o attivati in Italia o all'estero;
- e) Promuovere la redazione di pubblicazioni e riviste a carattere sportivo e culturale.

TITOLO III Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Può essere socio qualsiasi persona fisica, senza distinzione di nazionalità, sesso, età o religione, che sia in possesso dei diritti civili.

Può altresì divenire socio dell'Associazione qualsiasi altro Ente e Società che sono interessati all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è un'organizzazione collettiva a struttura aperta e, dunque, nuovi membri possono aggiungersi ai preesistenti, senza che ciò implichi una modificazione del presente statuto.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta scritta, comunicando le complete generalità (data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza), al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti.

Le società, associazioni ed Enti che intendano divenire soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il pagamento della quota dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di ammissione.

Nel caso di diniego all'ammissione, la quota versata non potrà essere trattenuta dall'associazione, salvo consenso prestato per iscritto dal richiedente e verrà, quindi, restituita.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Tutti i soci hanno diritto ad una tessera, che sarà rilasciata dal Presidente o dal Segretario dell'Associazione.

Articolo 6

La domanda di ammissione presentata da minorenni e/o inabilitati e/o interdetti e/o assistiti dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore o il tutore o comunque chi ne fa le veci e che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, però non ha diritto al voto.

Articolo 7

I soci si differenziano in:

- a) fondatori – coloro che hanno sottoscritto lo Statuto alla nascita dell'Associazione;
- b) ordinari – tutti gli altri;
- c) onorari – le persone che l'Associazione crede meritevoli di omaggiarne la qualifica.

Articolo 8

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale;
- a svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario, gratuito e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, al momento dell'assunzione della carica di socio ovvero, di volta in volta, al momento dell'organizzazione dell'evento;
- tenere una condotta verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi italiane vigenti.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono a titolo di volontariato e in ogni caso a titolo gratuito.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9

I soci sono tenuti a versare la quota annuale associativa stabilita ed eventuali contributi, in funzione dei programmi di attività.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti i soci devono essere iscritti in apposito registro, definito Libro Soci, tenuto aggiornato dal Segretario dell'Associazione.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 10

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Articolo 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, per altri motivi che comportino indegnità, a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni esercizio sociale provvede alla revisione della lista soci;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 1 mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a/r., ad eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell'Articolo 11, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, organo che delibererà in merito. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci, che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune – Esercizio sociale

Articolo 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote annuali e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, relativo all'adesione di particolari iniziative sociali;
- f) erogazioni liberali degli associati.

Il fondo comune non sarà mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14

In attuazione della Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 commi 186-187-188-189 e del relativo decreto di attuazione approvato dal Consiglio dei ministri il 14/11/1997, della legge 13/05/1999 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni:

- a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione della Legge.

Articolo 15

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio, in relazione al versamento ed alla validità della quota associativa da versare, inizia dalla data di riconoscimento dell'Associazione fino al 31 Dicembre dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci, il quale deve essere approvato da quest'ultimo organo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione – Assemblee – Consiglio Direttivo - Presidente

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Articolo 17

Tutte le cariche sociali hanno carattere di volontarietà e non possono essere remunerate, sono biennali e rinnovabili senza limitazioni di tempo.

Articolo 18

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi su indicazione del Presidente, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo dell'assemblea, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax o e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 19

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sul programma sociale annuale;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 20

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 21

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea dei Soci stessa. La nomina del segretario, incaricato a stilare il verbale, è fatta dal Presidente dell'assemblea ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea dei Soci stessa. Il verbale dell'assemblea sarà sottoscritto dal Presidente o della persona designata in sua assenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo procede alla nomina tra i suoi componenti del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail ovvero messaggio sms, da consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i soci membri.

Le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza semplice dei voti, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere vengono prese per alzata di mano.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza a sorteggio tra i presenti del Consiglio Direttivo.

Per trattare attività particolari il Consiglio può invitare il responsabile di altri enti o persone esperte.

Le riunioni sono pubbliche e le decisioni sono inappellabili. Qualunque socio può partecipare alle riunioni, chiedere la parola ed esprimere il proprio pensiero.

I verbali delle riunioni sono obbligatori.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 24

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, lo stesso organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio che non partecipano all'adunanza per almeno tre volte, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dal loro mandato.

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale e potere di firma per l'Associazione, innanzi alle Autorità preposte.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un membro del Consiglio Direttivo designato.

In caso di dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo:

- a) riunisce il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e cura l'ordinaria attività dell'Associazione;
- b) presiede le sedute del Consiglio Direttivo, nonché le Assemblee dei soci;
- c) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- d) spetta la firma degli atti sociali.

Articolo 27

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario riferisce in Consiglio ed in Assemblea sui programmi e sulle iniziative in genere dell'Associazione. Tiene inoltre aggiornato il registro dei Soci. Redige il Verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Presidente. Ha compiti di coordinamento e di disbrigo degli affari generali e della corrispondenza oltre che di tenuta degli atti.

Articolo 28

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri con competenza amministrativa. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può deliberare l'elezione di un Tesoriere particolarmente esperto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Tesoriere rilascerà regolare ricevuta ad ogni socio per la quota sociale versata ogni anno.

Il Tesoriere avrà fra l'altro il compito di redigere i bilanci, il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 29

La gestione del conto corrente bancario è demandata alla firma del Presidente e di un membro scelto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII Gruppi di lavoro

Articolo 30

Il o i responsabili di un Gruppo di Lavoro sono nominati dal Consiglio Direttivo, che deve in precedenza discutere ed approvare l'iniziativa. Il Responsabile può essere eccezionalmente anche un non Socio. Il Responsabile a sua volta si ricerca, a sua discrezione, i propri collaboratori all'iniziativa intrapresa. Il responsabile di un Gruppo di Lavoro risponde del buon esito dell'iniziativa al Consiglio Direttivo. Risponde altresì del mantenimento del budget finanziario che il Consiglio Direttivo gli deve accordare contemporaneamente alla sua nomina a Responsabile dell'iniziativa. Qualora il budget finanziario non possa essere rispettato, ne deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo che decide o meno sul proseguimento dell'iniziativa.

Il Responsabile di un Gruppo di Lavoro procede autonomamente con i propri collaboratori alla finalizzazione della propria iniziativa. Deve però tenere costantemente informato il Consiglio Direttivo, di eventuali variazioni o contrattempi, del suo compimento o della sua impossibilità di realizzazione.

Il Responsabile è tenuto altresì a partecipare a quelle riunioni del Consiglio Direttivo a cui è invitato, se si discute dell'iniziativa. La responsabilità può essere conferita per una o più

iniziative collegate. La responsabilità conferita per un'iniziativa cessa con il termine dell'iniziativa stessa o l'impossibilità della sua prosecuzione per cause oggettive o dipendenti dal Responsabile.

La responsabilità conferita per un'iniziativa permanente o che va oltre l'anno sociale, deve essere riconfermata dal successivo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca della responsabilità conferita per qualsiasi motivo.

Il Responsabile ed i suoi collaboratori sono sempre tenuti nello svolgimento dell'iniziativa, ad un comportamento corretto nei confronti dei Soci e dei terzi e ad agire secondo lo spirito e l'interesse dell'Associazione.

TITOLO VIII

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 31

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO IX

Modifiche statutarie e Scioglimento - Rinvio

Articolo 32

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 33

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto al voto.

In casi di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo 34

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto in Marzocca di Senigallia, in data 23/02/2012.